

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL
PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA VIII DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI BIENNIO ECONOMICO 2008 – 2009**

Il giorno 4 agosto 2010 alle ore 15,15, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo
l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Commissario straordinario cons. Antonio Naddeo
____firmato____

e le seguenti e

Organizzazioni		Confederazioni sindacali	
SNAPRECOM	firmato		
CIDA UNADIS	firmato	CIDA	firmato
DIPRECOM	firmato		
CISL FPS	firmato	CISL	firmato
CGIL FP	firmato	CGIL	firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'Area VIII della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il biennio economico 2008 – 2009.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE
DIRIGENTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

AREA VIII

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i consiglieri, referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale, tecnico amministrativo della protezione civile.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è riportato nel testo come "Presidenza" o "Amministrazione".
5. Il riferimento ai consiglieri, ai referendari e agli altri dirigenti di cui al comma 1, ove si tratti di norme comuni, è riportato nel testo come "dirigenti".
6. A seguito di specifici interventi legislativi, il presente contratto si applica anche al personale dirigenziale trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le funzioni relative alla Segreteria del CIPE nonché per i compiti in materia di Turismo e Sport, ai sensi del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
7. Per quanto non previsto dal presente contratto restano ferme le disposizioni contenute nei precedenti CCNL.

CAPO II: TRATTAMENTO ECONOMICO PER I CONSIGLIERI E PER I DIRIGENTI DI I FASCIA

Art. 2: Trattamento economico fisso per i consiglieri e per i dirigenti di I fascia

1. Lo stipendio tabellare dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia, definito dall'art. 23, comma 2, del CCNL 2006/2009, nella misura di € 53.680,09, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, dalle date

sotto indicate dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

dal 1° gennaio 2008 di € 57,31;

rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 132,10.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia dal 1° gennaio 2009 è rideterminato in euro 55.397,39 per 13 mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 48 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 13 aprile 2006 è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 in € 36.299,70 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché l'indennità di cui alla legge n. 334/1997 come previsto dall'art. 49, comma 6, del CCNL del 13 aprile 2006.

5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

Art. 3: Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 2 (Trattamento economico fisso per i consiglieri e per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 4: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia

1. Il fondo di cui all'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia) del CCNL del 13 aprile 2006 è ulteriormente incrementato del 1,98% calcolato sul monte salari anno 2007, relativo ai consiglieri e dirigenti di prima fascia, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Le risorse di cui al precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2, comma 3 (Trattamento economico fisso per i consiglieri e per i dirigenti di I fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

CAPO III: TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REFERENDARI E DEI DIRIGENTI DI II FASCIA

Art. 5: Trattamento economico fisso per i referendari ed i dirigenti di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi dell'art. 26, comma 2, del CCNL 2006/2009, nella misura annua lorda di € 41.968,00 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

dal 1° gennaio 2008 di € 23,49;

rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 103,30.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1° gennaio 2009 è rideterminato in € 43.310,90 per 13 mensilità.

3. Per i referendari e dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione – parte fissa, definita ai sensi all'art. 48, comma 1 lett. c) (struttura della retribuzione), del CCNL del 13 aprile 2006, è rideterminata a decorrere dal 1/1/2009 in € 12.440,31 annui lordi comprensivi del rateo della tredicesima mensilità.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché l'indennità di cui alla legge n. 334/1997 come previsto dall'art. 52, comma 6, del CCNL del 13 aprile 2006.

5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.

Art. 6: Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 (Trattamento economico fisso per i referendari ed i dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 7: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei referendari e dirigenti di II fascia

1. Il fondo di cui all'art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e

della retribuzione di risultato dei referendari e dirigenti di II fascia) del CCNL del 13 aprile 2006 è ulteriormente incrementato dell'1,84%, calcolato sul monte salari anno 2007 relativo ai referendari e dirigenti di seconda fascia, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Le risorse di cui al primo comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 5, comma 3 (Trattamento economico fisso per i referendari ed i dirigenti di seconda fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.